

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale, esecutiva, n.55 del 05/04/2006 si è stabilito di proporre opposizione al decreto Ingiuntivo emesso e depositato dal Giudice di Pace di Rimini il 14.02.2006 e notificato al Comune di Cattolica presso la civica residenza in data 27.02.2006 per il pagamento a favore del Sig. Tebaldi Mario della somma capitale maturata oltre a interessi legali, spese e competenze ed onorari di giudizio, a titolo di corrispettivo per servizi di ospitalità presuntivamente erogati a favore del Comune di Cattolica durante la stagione estiva del 2005;

- che il Giudice di Pace di Rimini con sentenza n.192/07 del 27.12.2006 depositata il 13.03.2007 ha rigettato l'opposizione proposta dal Comune, confermando il decreto ingiuntivo n.404/06 e condannando l'Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio ammontanti a complessivi Euro 1.628,67.= a favore del Sig. Tebaldi Mario quale legale rappresentante della ditta Mario Tebaldi con sede in Cattolica, Via Verdi, 1;

Vista la nota del Responsabile dell'Avvocatura Civica Avv. Andrea Berti datata 3/05/2007 con la quale si propone di non ricorrere in Cassazione avverso la sentenza suddetta;

Ritenuto per i motivi ivi contenuti, non opporre ricorso in Cassazione;

VISTI gli artt.28 e 37 dello Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di non proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.192/07 del 27.12.2006 nella causa promossa dal Sig. Tebaldi Mario c/o Comune di Cattolica.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
